

SCADENZA VALIDITÀ AUTOCERTIFICAZIONE DEI RISCHI

Il ministero del lavoro e delle politiche sociali, a seguito di numerose richieste giunte per chiarimenti in merito alla proroga del termine per l'autocertificazione della valutazione dei rischi (ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.), ha definito la validità dell'autocertificazione dei rischi sino al 31 Maggio 2013.

Al fine di consentire ai datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate (il decreto interministeriale sulle procedure standardizzate del 30 novembre 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 dicembre 2012, n.285) è stata prevista una ulteriore proroga inserita nella citata "legge di stabilità" 2013.

L'articolo, quindi, attualmente, risulta essere il seguente: "I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera D, e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g)."

Per tale ragione, considerato che il decreto interministeriale entra in vigore il 6 febbraio 2013 e stante la proroga "Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale", si precisa che la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina in data 31 maggio 2013.

In sintesi le aziende che occupano sino a 10 lavoratori ed hanno autocertificato l'avvenuta valutazione dei rischi, potranno avvalersene sino al 31 maggio 2013, dal primo giugno dovranno redigere il DVR (documento di valutazione dei rischi).

SPAZI CONFINATI: CHI PUÒ LAVORARCI E CON QUALI REQUISITI

Il DPR 177/2011 – rivolto sia alle imprese che direttamente operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, sia alle imprese che esternalizzano tali attività; si applica a "chiunque svolga attività lavorativa nel settore degli ambienti confinati

(compresi gli appaltatori). Tenendo conto però che alcune disposizioni si applicano solo ai datori di lavoro committenti”.

L’art.1 comma 2 del DPR 177/2011 rimanda la definizione di lavori in ambienti sospetti di inquinamento agli articoli 66 e 121 ed all'allegato IV, punto 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. Dati di letteratura definiscono ambiente confinato un’area parzialmente o completamente chiusa dove vi è un rischio di infortuni, anche mortali e che possiede una o più delle seguenti caratteristiche: limitate aperture di accesso, inadeguata ventilazione naturale, non progettato per una occupazione continua da parte di persone.

I requisiti dettati dal DPR 177/2011 sono i seguenti:

- L’impresa deve avere “**personale esperto** (esperienza almeno triennale nei lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento) in misura non inferiore al 30% della forza lavoro e assunto con contratto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato”.
- Effettuazione dell’attività di “**informazione e formazione** di tutto il personale mirata alla conoscenza dei fattori di rischio;
- Possesso e relativo **addestramento** all’uso di dpi, strumentazione, attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi specifici della attività;
- Avvenuta effettuazione di attività di **addestramento** per le procedure di sicurezza di tutto il personale impiegato nelle attività lavorative in ambienti confinati o sospetti di inquinamento;
- **Attestazione dell'assolvimento**, da parte dell'impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di **INPS, INAIL** e Cassa Edile. Con riferimento al Documento unico di regolarità contributiva (**DURC**), “ove applicabile la previsione vigente in materia”;
- “Applicazione integrale della parte economica (**tabelle contrattuali**) e normativa (**regole sui rapporti di lavoro** quali ferie, orari ecc,) prevista dalla contrattazione collettiva di settore (compreso l’eventuale versamento all’ente bilaterale) con riferimento ai contratti e accordi collettivi sottoscritti fra organizzazioni dei D.L. e OO. SS. maggiormente rappresentativi.

Per le attività esternalizzate “il subappalto deve essere espressamente autorizzato dal datore di lavoro committente e certificato (come l’appalto)” ai sensi del Titolo VIII Capo I del D.Lgs. 276/2003. “Anche per le imprese e lavoratori autonomi che lavorano in ‘**subappalto**’ **si applica integralmente**” il D.P.R. 177/2011. Tutti i lavoratori impiegati, “compreso il ddl se attivo, e i lavoratori autonomi devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente prima dell’accesso ai luoghi ove dovrà svolgersi l’attività lavorativa”.

In sintesi tutte le aziende che operano direttamente in ambienti confinati e le imprese che esternalizzano queste attività devono possedere i requisiti dettati dal DPR 177/2011.

16 FEBBRAIO 2013:
TERMINE ULTIMO PER SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO
NON MARCATI CE

Entro il 16 febbraio 2013 devono essere sostituiti i dispositivi non marcati CE per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo relativamente alla sicurezza in caso d'incendio.

In materia di **misure di prevenzione e lotta antincendio** si deve registrare la scadenza, fissata nel **16 febbraio prossimo**, entro la quale, se privi di marcatura CE, devono essere sostituiti i **maniglioni antipanico, installati in corrispondenza delle vie di fuga.**

Originariamente il Decreto ministeriale 03/11/2004 (decreto che ha fissato i criteri per la scelta dei dispositivi di apertura delle porte sulle vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco in funzione del rilascio del Certificato di prevenzione incendi) aveva disposto che l'adeguamento si facesse entro la fine del febbraio 2011, termine poi differito al 16 febbraio 2013 dal Decreto 06/12/2011.

L'art 5 del Decreto del 2004 ha stabilito che i dispositivi non muniti di marcatura CE **devono essere sostituiti:**

- **in caso di "rottura del dispositivo";**
- **in caso di "sostituzione della porta";**
- **in caso di modifica dell'attività aziendale "che comporti un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo".**

L'art. 3 dello stesso Decreto **impone l'installazione dei maniglioni antipanico sulle porte**, in questi casi :

- 1. l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;**
- 2. l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26.**

I dispositivi da installare devono essere **conformi** alla norma UNI EN 1125 quando: l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone; l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone; i locali ospitano "lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d'incendio con più di 5 lavoratori addetti".

In sintesi occorre sostituire i maniglioni antipanico non marcati CE con dispositivi marcati CE entro il 16 Febbraio 2013 nei casi previsti dal decreto.

Aurema S.r.l.